

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, anche, "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), l'associazione di promozione sociale **"La Rotonda 3.0 APS"**, Ente del Terzo Settore (di seguito, anche, l'"Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto sociale ed agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale nel territorio del Comune di Torchiarolo (BR), Via Sassari – Torre San Gennaro, n. 1.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie operative e/o può essere modificato l'indirizzo della sede legale ed operativa all'interno del territorio del Comune ove è fissata la sede legale. Il trasferimento della sede legale in Comune diverso è di competenza dell'Assemblea degli Associati che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto sociale.

Art. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. È fatta salva al riguardo ogni eventuale determinazione dell'Assemblea degli Associati assunta nel rispetto delle maggioranze previste per la modificazione dello Statuto sociale.

Art. 4

OGGETTO E FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- diffondere la conoscenza del turismo enogastronomico pugliese;
- ampliare la conoscenza della cultura agricola, culinaria e turistica pugliese;
- promuovere e organizzare occasioni d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;



- valorizzare la cultura e la conoscenza di quei territori che rispettano e tramandano i valori dell'alimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività specifiche dell'Associazione sono:

- organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi all'aperto, degustazioni, attività di comunicazione ed intrattenimento che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi del turismo e dell'enogastronomia;
- organizzare e promuovere corsi di formazione;
- valorizzare il turismo come risorsa principale per lo sviluppo del territorio locale, sia come strumento di sensibilizzazione che per la raccolta di fondi per il finanziamento di progetti;
- coinvolgere, enti ed istituzioni, sia pubbliche che private ed aziende per adempiere agli obiettivi di cui al presente articolo 4;
- fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche.

Le suddette attività, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera in Italia.

L'Associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- 1) partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa;
- 2) avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- 3) compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;
- 4) attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Art. 5

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Per essere ammessi come socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto sociale e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualità di Soci è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda. Decorso tale termine – senza che il Consiglio Direttivo abbia deliberato in merito – la domanda di ammissione a socio è da intendersi rigettata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei dati personali del nuovo socio nel Libro dei soci dopo che quest'ultimo abbia provveduto al versamento della quota associativa.

Contro l'eventuale rigetto della domanda, l'aspirante socio può inviare domanda di riesame all'Assemblea degli Associati da discutere alla prima riunione convocata in data successiva alla richiesta di riesame.

La qualità di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per recesso;
- c. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito inviato dal Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata AR o altro mezzo idoneo ad assicurare la conferma di ricezione;
- d. per esclusione dovuta a i. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o ii. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori;
- b. volontari;
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre associazioni di promozione sociale.

È consentita la partecipazione di altri Enti del Terzo Settore, non in forma di associazioni di promozione sociale, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% (cinquanta per cento) del totale degli Associati.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con/da l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I Soci sono tenuti a:

- osservare le disposizioni del presente statuto sociale, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale deliberata annualmente dall'Assemblea degli Associati;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I Soci che operino in contrasto con quanto disposto al precedente articolo 4 vengono esclusi dall'Associazione con deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea degli Associati.

L'Associato escluso dall'Associazione non potrà più farne parte fatta salva l'ipotesi di esclusione per morosità. In questo ultimo caso – laddove l'interessato abbia provveduto al pagamento delle quote associative dovute – potrà essere riammesso all'Associazione previa delibera positiva da parte dell'Assemblea degli Associati.

Contro l'esclusione l'associato ha facoltà di fare istanza di riesame all'Assemblea degli Associati che dovrà discuterne nel corso della prima riunione convocata dopo la data di notifica dell'istanza di riesame.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea degli Associati che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Presidente dell'Associazione che è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso dell'Associato nel corso della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul Libro Soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote annuali e contributi da parte degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro i successivi 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea degli Associati che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs 117/17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

Tutti i beni di proprietà dell'Associazione – siano essi immobili, mobili registrati e mobili - sono elencati nell'inventario, che depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 7

BILANCIO

Il bilancio consuntivo o rendiconto dell'Associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea degli Associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario;
- e. il Tesoriere;
- f. il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- g. l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione.

Art. 9

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie in base all'Ordine del Giorno oggetto di approvazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti nel Libro Soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato ed in assenza di entrambi da altro membro dal Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mano o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun Socio con diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. È in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto, il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea degli Associati così costituita si esprime a maggioranza semplice con voto per alzata di mano.

L'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva bilancio consuntivo o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori; o il Revisore Unico;
- si esprime sull'esclusione dei soci o sul rigetto di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma dello Statuto sociale o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera in merito all'eventuale adozione di un regolamento organizzativo interno;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto sociale, lo scioglimento e la messa in liquidazione e nei casi previsti dalla legge.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Associati, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario dell'Associazione.

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti tra gli Associati, ed eletti dall'Assemblea degli Associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e l'Assemblea degli Associati deve provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed il Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- predispone bilancio consuntivo o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun membro del Consiglio Direttivo, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. È in ogni caso valida la riunione del Consiglio Direttivo a cui partecipino tutti i membri del Consiglio medesimo senza che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; nel caso in cui sia composto da soli tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando siano presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti dell'Associazione e trascritti nel Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti ed ogni altro contratto bancario o finanziario utile o necessario al raggiungimento degli scopi sociali (carte di credito, di debito, ecc). Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 12

SEGRETARIO

Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Segretario è chiamato ad affiancare il Presidente nella gestione ordinaria dell'Associazione, a curare i rapporti tra i soci e l'Associazione e tra l'Associazione ed altre APS, ONG ed altri Enti del Terzo Settore.

Art. 13

TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Tesoriere è chiamato ad affiancare il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione, provvedendo direttamente alla gestione con eventuali clienti e fornitori, con istituti di credito e con enti ed uffici dell'Amministrazione finanziaria. In tal senso potrà gestire, anche a firma singola, conti correnti ed ogni altro contratto bancario o finanziario utile o necessario al raggiungimento degli scopi sociali (carte di credito, di debito, ecc).

La carica di Tesoriere può essere cumulata a quella di Presidente, Vice-Presidente e Segretario.

Art. 14

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato, superati i limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117 del 2017, dall'Assemblea degli Associati e resta in carica per 3 (tre) anni, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto del terzo anno.

Il Revisore dei conti, rieleggibile per non oltre due mandati, deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario sulla gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, oltre ad esaminare il bilancio consuntivo o rendiconto e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo medesimo.

Il compenso del Revisore dei conti è determinato all'atto della nomina da parte dell'Assemblea degli Associati e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il Revisore dei conti può essere chiamato ad intervenire ed assistere alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 117 del 2017, il revisore legale risponde nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile; ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile.

Art. 15

ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, scegliendo tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

In caso di composizione collegiale, l'organo deve essere costituito da tre membri effettivi e due supplenti ed i componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.

L'Organo di controllo resta in carica per 4 (quattro) anni ed il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può essere chiamato ad intervenire ed assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 16

LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli associati
2. registro dei volontari
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
4. libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 17

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 17

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto sociale tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea degli Associati, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Consiglio Direttivo.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea degli Associati a maggioranza dei componenti.

Art. 18

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea degli Associati, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

Art. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVIO

L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto sociale si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti €. 332,09
TRECENTO NOVANTA DUE, 00
Reg.to il 07/07/2026 al n° 336 Serie 3
di cui €. / per imposta di trascrizione.

IL FUNZIONARIO (*)

Luigi SCARINZI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,

Margherita SUSCA

